

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

* * * * *

Oggetto: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO NONCHE’ GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE CON LA FINALITA’ PRIORITARIA DELL’ADOZIONE. CIG. 81349748E8.

* * * * *

L’anno, il giorno del mese di in Roveredo in Piano, nell’Ufficio del Segretario Comunale presso la residenza comunale in via Giosuè Carducci numero civico 11. -----
Avanti a me, Dott.ssa, Segretario Comunale del Comune di Roveredo in Piano, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:-----
– il Sig., nato a il, codice fiscale, domiciliato per l’incarico presso la Residenza Comunale di Roveredo in Piano in via Giosuè Carducci n. 11, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali - Demografica,

nomina confermata con Decreto del Sindaco n. ... del, in rappresentanza e per conto di questo Comune (codice fiscale 80000890931) in forza dell'art. 107 del «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali» 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;-----

– il Sig., nato a il, residente a, in via....., (codice fiscale), in qualità di dell'impresa CANILE DI VILLOTTA srl, C.F. e partita IVA n. 01726990938, con sede legale in Valvasone Arzene (PN), Via Strigelle, n.18, detta anche, per brevità, "Appaltatore";

premessso

- che con determinazione n. 511 del 28/10/2019 del Responsabile della Centrale di Committenza, è stata avviata un'indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni d'interesse, da parte di candidati in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali individuare operatori economici di comprovata esperienza, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d'affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022;

- che con determinazione n. 10 del 17.01.2020, a seguito avvenuta ricezione di manifestazione di interesse, è stata indetta gara, mediante procedura negoziata con RDO in Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la scelta del contraente al quale affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d'affezione del

Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022 ed approvata la documentazione di gara, per un valore complessivo presunto di €49.000,00 IVA esclusa (CIG 81349748E8);

- che con determinazione n. 29 del 31.01.2020 è stata disposta la prosecuzione del servizio in argomento nei confronti dell'attuale affidatario, Canile di Villotta S.r.l. con sede in Valvasone Arzene (PN), fino alla conclusione della procedura di gara di che trattasi e comunque non oltre il 29.02.2020, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, primo capoverso, del vigente contratto d'appalto, ai sensi del quale permane l'obbligo per l'appaltatore, nella predetta fattispecie, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato alle medesime condizioni contrattuali in essere;
- che il giorno 11.02.2020 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle procedure di gara, nominata con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali – Demografica n. 65/2020;
- che in seduta riservata, nella medesima data, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione e all'assegnazione del punteggio al progetto tecnico presentato dalla ditta partecipante, sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto;
- che con verbale delle operazioni di gara n. 3 dell'11.02.2020, la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione del servizio in argomento alla Società CANILE DI VILLOTTA SRL, con sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN) C.F./P.IVA 01726990938, che ha totalizzato il punteggio di 70/100;
- che con determinazione n. 97 del 28.02.2020 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016

e all'esito degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti prescritti ed effettuati, il Servizio di ricovero, custodia e mantenimento, unitamente alla gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, gatti ed altri animali di affezione ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione, con decorrenza 01.03.2020 fino al 31.12.2022, alla Società CANILE DI VILLOTTA SRL, con sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN) C.F./P.IVA 01726990938;

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue, a formalizzazione dell'incarico conferito con la determinazione di aggiudicazione n. 97 del 28.02.2020:

Art. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

a) Il Comune di Roveredo in Piano, in esecuzione all'art.7 della Legge Regionale n. 20/2012 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", affida alla Società CANILE DI VILLOTTA S.R.L., che accetta, il servizio di custodia e mantenimento, unitamente alla gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, gatti ed altri animali di affezione ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione.

L'importo del servizio è stimato in € 49.000,00 (quarantanovemila/00) IVA 22% esclusa, per un importo complessivo di € 59.780,00.

b) Il Servizio verrà fornito presso la struttura di ricovero e custodia denominato CANILE DI VILLOTTA SRL, con sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN).

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Appalto è stabilita con decorrenza **01.03.2020** (esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto, così come previsto dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto) per un periodo di 34 mesi, fino al **31.12.2022**.

Rimane peraltro l'obbligo per l'Appaltatore, alla scadenza del contratto e ove richiesto dall'Amministrazione stessa, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, onde consentire all'Amministrazione di procedere ad una nuova aggiudicazione, senza poter pretendere compensi o indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La struttura convenzionata provvederà alle seguenti attività:

- a) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali raccolti per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica, nel territorio del Comune di Roveredo in Piano, dopo l'opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della Legge Regionale n. 20/2012, se non reclamati entro 60 giorni.

- b) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico - veterinaria degli animali rinunciati, di cui all'art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 20/2012, da detentori con residenza nel Comune di Roveredo in Piano. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.
- c) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico- veterinaria degli animali ricoverati d'autorità, detenuti sul territorio del Comune di Roveredo in Piano, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 20/2012. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.
- d) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali di cui alla lettera a) raccolti sul territorio del Comune di Roveredo in Piano regolarmente iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l'osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi, non fosse avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di Roveredo in Piano, irreperibile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 20/2012 - vedi lettera

b)-) oppure non sia stato ritenuto dal Comune di Roveredo in Piano o dal Veterinario Azienda Sanitaria competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell'igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4 comma 5 della Legge-vedi lettera c) -).

- e) Nei casi di cui alla lettera d), si conviene che sarà cura del Comune di Roveredo in Piano notificare quanto prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell'animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell'animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziente ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 20/2012.

Le spese relative al servizio effettuato secondo il presente contratto sono a carico del Comune di Roveredo in Piano, fatta salva la facoltà dello stesso di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese.

- f) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di eventuali cuccioli nati da animali in ingresso, come da lett. a), b), c) e d), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata.
- g) Nel caso gli animali di cui alle lettere a), b), c) e d), siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un'assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d'ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell'

Azienda Sanitaria, di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti.

- h) Fornitura e garanzia per gli animali di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata.
- i) Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7, comma 8 lett. c) della Legge Regionale n. 20/2012, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela delle caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all'arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla Legge art. 7, comma 8 e art. 17, comma 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (altri interventi chirurgici, indagini cliniche).
- j) Promuovere l'affidamento degli animali favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo

l'apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le 17.00. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Inoltre le parti riconoscono:

1. la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (affido temporaneo), solo se l'affidatario si impegna a restituire l'animale al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni;
2. la possibilità di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni, durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione, nonché, per l'affidatario di rinunciare all'adozione dell'animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, l'animale rimarrà intestato al Comune.
3. Nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26, comma 3 della Legge Regionale n. 20/2012, o altra dichiarazione giustificativa, a seguito

dell'attivazione della procedura di cui all'art. 2 lett. e), le parti convengono che si potrà procedere comunque all'intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di Roveredo in Piano provvederà d'ufficio in qualsiasi caso a svincolare l'animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale avvenuta cessione al Comune di Roveredo in Piano.

- k) Registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all'affido degli animali (come da art. 15 della Legge Regionale n. 20/2012).
- l) Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.
- m) Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell'Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell'elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione, anche in orari differenti a quanto previsto dall'art. 3, lett. j).
- n) Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, e in casi particolari e su espresso accordo con il Comune, il trasporto degli animali dal territorio comunale al reparto contumaciale; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.). In ogni

caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall'Azienda Sanitaria competente per l'espletamento dello stesso.

Art. 4 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

- a) Il personale adibito all'espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 3.
- b) Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a:
 - 1. osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
 - 2. effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
 - 3. continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
 - 4. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

- c) Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l'esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali.

Art. 5 – COMPENSO

- a) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 è pari a:

1. € 3,50 (Euro tre e cinquanta centesimi) per cani di taglia piccola (< 10 kg)
2. € 3,65 (Euro tre e sessantacinque centesimi) per cani di taglia media (10-30 kg)
3. € 3,80 (Euro tre e ottanta centesimi) per cani di taglia grande (> 30 kg)
4. € 2,00 (Euro due) per gatto

calcolati giornalmente più IVA, per ogni animale effettivamente ricoverato. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA, per il mantenimento ordinario fino al compimento del 60° giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte. Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte, sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal

medico veterinario dell' Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati "impegnativi" e opportunamente accompagnati da relativa certificazione.

Per i soli animali di cui all'art. 3 lett. d), e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di Roveredo in Piano, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura CANILE DI VILLOTTA S.R.L., verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.

- b) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 3 lett.i) è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a € 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla base di un "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)". E' inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV.

Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sull'animale saranno completamente a carico del Comune.

- c) Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all'art. 3 lett. l), il costo di incenerimento è di € 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) più IVA per cani e di € 25,00 (Euro venticinque) per gatti, indipendentemente dalla taglia dell'animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".
- d) Per il compenso delle operazioni di cui all'art. 3 lett. n), viene convenuta, per ogni animale trasportato, l'applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall'ACI sull'automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più animali di proprietà del Comune di Roveredo in Piano vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun animale.
- Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l'eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

La contabilizzazione e il pagamento del servizio sono effettuati ai sensi dell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto e disposizioni di legge vigenti. Resta inteso che il corrispettivo di spettanza

dell'Appaltatore verrà liquidato in funzione del numero effettivo degli animali custoditi e ricoverati, nonché del numero effettivo delle giornate di ricovero, a prescindere dall'eventuale mancato raggiungimento o superamento delle previsioni numeriche sulla base delle quali è stata espressa la base d'asta e previa verifica della regolarità del rendiconto delle attività

Art. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

Per i primi 24 mesi i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere quindi assoggettati ad alcuna revisione.

Per il terzo anno si procederà, su richiesta scritta dell'Appaltatore, all'aggiornamento del prezzo contrattuale sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT (con riferimento al mese di luglio).

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il codice CIG del presente contratto è il n. 81349748E8.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti da detto art. 3, il presente contratto si risolve di diritto (comma 8 art.3 L.136/2010).

L'Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari.

ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali si applicano le disposizione di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 - CESSIONE DEI CREDITI

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente contratto, o in dipendenza di questo, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € (importo ridotto al 50% in quanto in possesso di certificazione), come risulta da polizza fideiussoria dell'Assicurazione – Agenzia n. in data\.....\....., agli atti d'ufficio, della quale il Comune ha facoltà di disporre ai sensi delle vigenti norme. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Comune.

L'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzare la cauzione in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione. La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che il Comune procederà alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART. 12 – ASSICURAZIONE

In ottemperanza all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore ha trasmesso al Comune, polizza Agenzia di, n.in data, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori/forniture/servizi con un massimale RTC di € (euro), agli atti d'ufficio.

Art. 13 – CESSIONE ANIMALI

È vietata la cessione e l'utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 20/2012, o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d'autorità ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 20/2012.

Art. 14 – VINCOLO DELLE PARTI :

MISURE PER INCENTIVARE LE ADOZIONI

- a) Allo scadere della convenzione, il Comune, valutata la percentuale dei propri animali dati in adozione e la gestione della struttura, può decidere di spostare i propri animali in altra struttura di ricovero e custodia permanente della Regione purchè la nuova struttura possa dimostrare un indice di adottabilità, calcolato nella media degli ultimi due anni, superiore alla precedente. I gatti detenuti in un'oasi felina e i cani con età superiore ai dieci anni e comunque gli animali con problematiche particolari, non possono essere spostati, salvo valutazione di un medico veterinario comportamentalista a spese del Comune.
- b) L'Appaltatore assicura la presenza dei volontari anche di più associazioni iscritte nell'art. 6 della Legge Regionale n. 20/2012, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta al Comune e all'Appaltatore.

Art. 15 – MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018), si informa che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Roveredo in Piano, con sede in Via G. Carducci, n. 11 – Roveredo in Piano (PN) nella persona del Sindaco Paolo NADAL;
- i dati di contatto del DPO sono:
Boxxapps s.r.l.
Via Torino, 180 A
30172 Mestre (VE)
E-mail: info@boxxapps.com
Pec: boxxapps@legalmail.it
Numero verde 800 893984

Le finalità del trattamento attengono all'instaurazione del rapporto contrattuale con l'operatore economico.

La base giuridica è da ravvisarsi:

- nell'art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento. Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento.

I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento.

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al DPO i cui dati sono stati sopra riportati.

L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari per l'instaurazione del rapporto. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero

correttamente forniti non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio da parte della ditta affidataria.

Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

Art. 19 – REGISTRAZIONE E I.V.A.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

Art. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roveredo in Piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24/02/2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'Appaltatore copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roveredo in Piano costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.c.. L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 21 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, nè di aver loro attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con Comune di Roveredo in Piano., per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia espressamente al Capitolato Speciale d'appalto, alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché alle norme in vigore per la Pubblica Amministrazione in materie analoghe.

Essendo stato richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me diretta su n. xxx (xxxxx) facciate e righe **xxx** (xxxxxx) della **xxxxxx** facciata, con imposta di bollo assolta in modo virtuale, che è stato letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e che con me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali - Demografica

(.....) _____

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

(.....) _____

IL SEGRETARIO COMUNALE rogante

(dr.ssa)